



Correzioni ed integrazioni all'allegato B alla DGR n. 1937/2015 Indirizzi procedurali generali

1) INTEGRAZIONE TESTO

In Premessa, nel capitolo Riferimenti normativi

aggiungere il punto elenco:

o Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

2) SOSTITUZIONE TESTO

Parte II, capitolo 2.3.1 Investimenti di sostituzione

Al secondo capoverso

ERRATA

Sono previste le seguenti fattispecie di interventi di sostituzione:

CORRIGE

Sono previste le seguenti fattispecie:

3) SOSTITUZIONE TESTO

Parte II, capitolo 2.4.1 Contributi in natura

Viene integralmente sostituito come di seguito

ERRATA

Per le misure 4.1, 7.6, 8.1, 8.2, 8.4, in presenza di determinate condizioni possono rientrare nelle spese ammissibili, sebbene non regolate in base ad un titolo di spesa, gli investimenti in natura di beneficiari privati.

Le spese sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- o che i contributi consistano in: prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario, se imprenditore individuale agricolo o forestale e/o da membri della sua famiglia. Qualora il beneficiario sia, invece, una società di persone, è riconosciuta la prestazione volontaria dei soci operanti nell'impresa e/o da membri della famiglia dei soci. Nel caso di società di capitali, enti pubblici, enti pubblici economici, ente privato con personalità giuridica, consorzio di diritto privato e altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative non è riconosciuta la possibilità di prestazioni volontarie. E' in ogni caso escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario;
- che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente;
- nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti (salario di lavoratori

agricoli e/o forestali, ad esempio) rispetto al prezzario regionale delle opere agroforestali e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia o, nel caso della società di persone, del/i socio/i;

- non saranno riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edilizie;
- i lavori non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria.

Il cofinanziamento pubblico di una operazione non può superare la spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

In altri termini, la spesa per contributi in natura non può superare la spesa accertata per l'intera operazione dedotto il cofinanziamento FEASR, il cofinanziamento statale e quello regionale.

Prestazioni volontarie (misure 4.1, 7.6, 8.1, 8.2, 8.4)

Le tipologie di intervento per le quali tali prestazioni di lavoro volontario risultano riconoscibili sono specificamente previste nel prezzario regionale delle opere agroforestali.

Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare che egli/ella stesso/a, se imprenditore agricolo o forestale, e/o i membri della sua famiglia o i soci, nel caso di una società di persone, intendono fornire la propria prestazione di lavoro per la realizzazione del progetto e l'ammontare previsto di tale contributo in natura.

In fase istruttoria la valutazione dell'ammontare della spesa ammissibile per la prestazione di lavoro proprio da parte del richiedente è definita in base all'effettiva capacità degli stessi di eseguire il lavoro, e ai valori indicati specificatamente nel prezzario regionale delle opere agroforestali.

Per l'erogazione del saldo il beneficiario dichiara l'effettivo ammontare del lavoro prestato volontariamente.

Il valore della prestazioni di lavoro volontarie non retribuite, è determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle tariffe previste nel prezzario regionale delle opere agroforestali.

CORRIGE

Per le misure 4.1, 8.1, 8.2, 8.4, in presenza di determinate condizioni possono rientrare nelle spese ammissibili, sebbene non regolate in base ad un titolo di spesa, gli investimenti in natura di beneficiari privati.

Le spese sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- che i contributi in natura consistano in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario, qualora questo sia un imprenditore individuale agricolo o forestale e/o un membro della sua famiglia; o, nel caso di società di persone, sia un socio operante nell'impresa e/o un membro della famiglia dei soci. E' in ogni caso escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario. Nel caso di società di capitali, enti pubblici, enti pubblici economici, ente privato con personalità giuridica, consorzio di diritto privato e altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative non è riconosciuta la possibilità di prestazioni volontarie.;
- che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente;
- nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti (salario di lavoratori agricoli e/o forestali, ad esempio) rispetto al prezzario regionale delle opere agroforestali e alla

- presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia o, nel caso della società di persone, del/i socio/i;
- non saranno riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edilizie;
 - i lavori non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria.

Il cofinanziamento pubblico di una operazione non può superare la spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

In altri termini, la spesa per contributi in natura non può superare la spesa accertata per l'intera operazione dedotto il cofinanziamento FEASR, il cofinanziamento statale e quello regionale.

Le tipologie di intervento per le quali tali prestazioni di lavoro volontario risultano riconoscibili sono specificamente previste nel prezzario regionale delle opere agroforestali.

Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare che egli/ella stesso/a, se imprenditore agricolo o forestale, e/o i membri della sua famiglia o i soci, nel caso di una società di persone, intendono fornire la propria prestazione di lavoro per la realizzazione del progetto e l'ammontare previsto di tale contributo in natura.

In fase istruttoria la valutazione dell'ammontare della spesa ammissibile per la prestazione di lavoro proprio da parte del richiedente è definita in base all'effettiva capacità degli stessi di eseguire il lavoro, e ai valori indicati specificatamente nel prezzario regionale delle opere agroforestali.

Per l'erogazione del saldo il beneficiario dichiara l'effettivo ammontare del lavoro prestato volontariamente.

Il valore della prestazioni di lavoro volontarie non retribuite, è determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle tariffe previste nel prezzario regionale delle opere agroforestali.

4) SOSTITUZIONE TESTO

Parte II, capitolo 2.4.2 IVA

Ultimo capoverso

ERRATA

Stante l'attuale situazione di incertezza in ordine alla "recuperabilità" dell'IVA afferente alle operazioni che beneficiano di contributi regionali, nazionali e/o comunitari si ritiene di rimandare ogni ulteriore approfondimento.

CORRIGE

Ai fini del PSR, l'IVA è ammessa per i beneficiari Regione Veneto, Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura – AVEPA, Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario e Ministero dello Sviluppo Economico - MISE (relativamente al tipo di intervento 7.3.1) e, se del caso, per i GAL relativamente alla Sotto Misura 19.1, 19.3 e 19.4. Per tutti gli altri beneficiari l'IVA non è una spesa ammissibile.

5) SOSTITUZIONE TESTO

Parte II, capitolo 2.4.6 Anticipi

Al quinto capoverso, la seconda frase viene sostituita dal testo seguente:

ERRATA

Nel caso di beneficiari pubblici, uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia richiesta, a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto.

CORRIGE

Nel caso di un beneficiario pubblico, quale strumento di garanzia può essere fornito un atto rilasciato dall'organo decisionale dell'ente pubblico stesso, nel quale questo si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo viene revocato.

6) INTEGRAZIONE TESTO

Parte II, capitolo 2.8.2 Operazioni che generano entrate

Dopo il terzo capoverso sono aggiunte le seguenti parole:

Nel caso di operazioni soggette alle norme in materia di Aiuto di Stato (punto e) si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria.

7) SOSTITUZIONE TESTO

Parte II, capitolo 2.8.3 Operazioni realizzate da enti pubblici e organismi di diritto pubblico

Il testo del paragrafo viene integralmente sostituito

ERRATA

Nel caso di operazioni realizzate da Enti pubblici e Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto delle norme dell'UE sugli appalti pubblici e in particolare:

- le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE così come trasposte nel diritto nazionale
- le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE così come trasposte nel diritto nazionale
- le direttive 89/665/CEE e 92/3/CEE così come trasposte nel diritto nazionale
- i principi generali che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti pubblici derivati dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La normativa comunitaria in materia di appalti è stata recepita con D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e s.m.i., e con il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti (DPR n. 207/2010) che riunisce la normativa di esecuzione finora vigente, regolamentando così gli appalti di lavori, servizi e forniture sia nei settori ordinari che nei settori speciali.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori. Per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Inoltre, deve essere garantito il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano Straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 7 settembre 2010; in particolare è necessario attenersi a quanto previsto dall'articolo 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.

Una volta esperite le procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto aggiudicatore, e la sottoscrizione del relativo contratto, il beneficiario comunica al responsabile

del procedimento di AVEPA l'avvenuta aggiudicazione indicando il quadro economico rideterminato o l'importo dell'aggiudicazione.

Il quadro economico rideterminato è quello che si ottiene a seguito di avvenuta aggiudicazione dei lavori, e il contratto principale è quello sottoscritto con l'impresa aggiudicataria in esito all'aggiudicazione.

CORRIGE

La normativa sugli appalti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti pubblici e Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto delle norme dell'UE sugli appalti pubblici e in particolare:

- le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE così come trasposte nel diritto nazionale
- le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE così come trasposte nel diritto nazionale
- le direttive 89/665/CEE e 92/3/CEE così come trasposte nel diritto nazionale
- i principi generali che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti pubblici derivati dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La normativa comunitaria in materia di appalti è stata recepita dapprima con D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e s.m.i., e con il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti (DPR n. 207/2010) che riunisce la normativa di esecuzione finora vigente, regolamentando così gli appalti di lavori, servizi e forniture sia nei settori ordinari che nei settori speciali. Successivamente, è stato assunto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" che è entrato in vigore il 19 aprile 2016. Il D. Lgs. n. 50/2016, abroga tra gli altri il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, tuttavia il Presidente dell'ANAC con un comunicato dell'11 maggio 2016 ha dato "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016" che chiariscono alcuni aspetti relativi al passaggio dal vecchio al nuovo codice nel periodo transitorio.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori. Per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Inoltre, deve essere garantito il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano Straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 7 settembre 2010; in particolare è necessario attenersi a quanto previsto dall'articolo 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.

Una volta esperite le procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto aggiudicatore, e la sottoscrizione del relativo contratto, il beneficiario comunica al responsabile del procedimento di AVEPA l'avvenuta aggiudicazione indicando il quadro economico rideterminato o l'importo dell'aggiudicazione.

Il quadro economico rideterminato è quello che si ottiene a seguito di avvenuta aggiudicazione dei lavori, e il contratto principale è quello sottoscritto con l'impresa aggiudicataria in esito all'aggiudicazione.

Codice Unico di Progetto (CUP)

La richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP), ovvero del codice costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri che identifica il progetto di investimento pubblico, è la prima

operazione che l'ente pubblico o l'organismo di diritto pubblico deve compiere nel momento in cui riceve la concessione del sostegno per la realizzazione di una operazione a valere sul PSR 2014-2020.

Si precisa che il CUP è un elemento obbligatorio che deve accompagnare tutta la vita del progetto; il codice dovrà essere specificato su ogni documento riferito al progetto stesso e dovrà, quindi, essere richiamato obbligatoriamente su tutti i documenti, di qualsiasi natura: amministrativo, finanziario, contabile (avvisi, bandi di gara, ordini, mandati, fatture, ecc.) che saranno prodotti nelle varie fasi di realizzazione del progetto. L'ente pubblico o l'organismo di diritto pubblico, inoltre, ha l'obbligo di verificare che anche i soggetti esterni, coinvolti a vario titolo nella realizzazione (ditte aggiudicatrici degli appalti di forniture), richiamino il CUP su tutta la documentazione di loro pertinenza¹.

Il codice CUP va richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della Politica Economica (PCM-DIPE), via WEB, attraverso il seguente portale: <http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/>².

Il CUP deve essere comunicato al responsabile del procedimento di AVEPA quando comunica l'avvenuta aggiudicazione indicando il quadro economico rideterminato o l'importo dell'aggiudicazione.

8) SOSTITUZIONE TESTO

Parte II, capitolo 2.8.4 Disposizioni relative alle variazioni in corso d'opera

Alla fine del capitolo

ERRATA

Per quanto riguarda le operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di diritto pubblico, le varianti in corso d'opera in caso di opere e i lavori pubblici potranno essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano le circostanze espressamente individuate dall'art. 132 del D. Lgs n.163/2006.

Al Responsabile Unico del Procedimento, con assunzione di responsabilità per tale accertamento, è demandata, ai sensi dell'art. 134 del D.P.R. n. 554/1999, la verifica della ricorrenza delle cause, delle condizioni e dei presupposti di cui al citato art. 132 D. Lgs n. 163/2006.

Per il finanziamento delle varianti (maggiori lavori, IVA, spese generali, ecc.) sarà possibile attingere ai fondi accantonati nella voce imprevisi del quadro economico rideterminato, che non potrà superare il 10% dell'importo dei lavori appaltati.³

Eventuali perizie di variante, supportate dai requisiti di cui al comma 1 e al comma 3 dell'art. 132, che superino i limiti del 10% dell'importo del contratto principale così come determinato a seguito della aggiudicazione, non costituiscono spesa ammissibile, pur nella loro legittimità, ai fini della rendicontazione e della liquidazione delle somme nell'ambito del finanziamento definitivamente concesso, e possono, invece, costituire una nuova operazione di ammissione a contribuzione finanziaria, laddove la Regione o un GAL attivi un nuovo bando.

CORRIGE

¹ Si rimanda alla normativa nazionale di riferimento per approfondire gli obblighi e le responsabilità in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine si consiglia di consultare il portale ANAC per qualsiasi aggiornamento in merito:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Pubblicazioni/Dossier/_tracciabilita.

² Qualsiasi informazione, (che cos'è il CUP, chi lo usa, chi lo deve richiedere ecc.) potrà essere approfondita all'interno delle varie sezioni del portale. E' altresì disponibile una versione PDF del manuale utente all'indirizzo: http://www.cipecomitato.it/it/documenti/Manuale_utente_.pdf.

Per quanto riguarda le operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di diritto pubblico, le varianti in corso d'opera in caso di opere e i lavori pubblici potranno essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano le circostanze espressamente individuate dall'art. 106, commi 1 e 2, del D. Lgs n.50/2016.

Al Responsabile Unico del Procedimento, con assunzione di responsabilità per tale accertamento, è demandata la verifica della ricorrenza delle cause, delle condizioni e dei presupposti di cui al citato art. 106 D. Lgs n. 50/2016.

Per il finanziamento delle varianti (maggiori lavori, IVA, spese generali, ecc.) sarà possibile attingere ai fondi accantonati nella voce imprevisti del quadro economico rideterminato, che non potrà superare il 10% dell'importo dei lavori appaltati.³

Eventuali perizie di variante, che superino i limiti del 10% dell'importo del contratto principale così come determinato a seguito della aggiudicazione, non costituiscono spesa ammissibile, pur nella loro legittimità, ai fini della rendicontazione e della liquidazione delle somme nell'ambito del finanziamento definitivamente concesso, e possono, invece, costituire una nuova operazione di ammissione a contribuzione finanziaria, laddove la Regione o un GAL attivi un nuovo bando.

9) INTEGRAZIONE TESTO

Parte II, capitolo 5.5 Il Registro nazionale degli aiuti di stato

Alla fine del terzo capoverso aggiungere le seguenti parole:

(Allegato 1)

10) INTEGRAZIONE TESTO

Alla fine del testo aggiungere l'Allegato I

ALLEGATO 1 ***agli Indirizzi Procedurali Generali***

PARTE I

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente				
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov

	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa:**

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dall' **Avviso Pubblico / Regolamento / bando (precompilare a cura dell'Amministrazione Pubblica)**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BUR
	Es: DGR n. ... del	n. del

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. /..... della Commissione del, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L /... del),

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 *de minimis* nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 *de minimis* SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- Che l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente³, altre imprese.
- Che l'impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui alla parte II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

- Che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui alla parte II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

³ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. A)

Sezione B - Rispetto del massimale

1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il _____ e termina il _____;

2)

2.1 - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni⁴;

2.2 - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni⁵:

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il <i>de minimis</i>	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ⁶	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ⁷	
1								
2								
3								
TOTALE								

⁴ In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)

⁵ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il *de minimis* usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)

⁶ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁷ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Sez.B).

Sezione C - condizioni di cumulo

- Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE ⁸	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
TOTALE							

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

⁸ Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

Parte II

**Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa)**

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza		CAP	Via	n. Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa:**

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente (*denominazione/ragione sociale, forma giuridica*) in relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico / Regolamento/bando**

Bando/Avviso	Titolo:		Estremi provvedimento di approvazione	Publicato sul BUR
		Es: DGR n. ... del	n. del

(Precompilare a cura di AVEPA)

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. /..... della Commissione del, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L /... del),

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* agricoltura
- Regolamento n. 717/2014 *de minimis* pesca
- Regolamento n. 360/2012 *de minimis* SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA⁹

- 1.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*».
- 1.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*»:

(Aggiungere righe se necessario)

1	Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ¹⁰	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
					Concesso	Effettivo ¹¹	
1							
2							
3							
TOTALE							

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

⁹ Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.
¹⁰ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)
¹¹ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Sez.B).

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'”impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Parte II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegare alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per “esercizio finanziario” si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *de minimis* nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in *de minimis* nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

Sezione C: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti «*de minimis*» sono concessi per **specifici costi ammissibili**, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «*de minimis*».

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in *de minimis* pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in *de minimis*, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.